



CITTÁ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 29.11.2013

Oggetto:

Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote per l'Anno 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 10,00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

	P	A		P	A
Morghen Giuseppe	X		Pinna Luigi	X	
Cuccureddu Domenico	X		Foddai Maria Antonietta		X
Peru Antonello		X	Cappai Alberto	X	
Pulino Giovanna Maria	X		Donaggio Giulio Antonio	X	
Sias Giacomino	X		Sanna Nicola	X	
Cattari Giuseppe Giovanni Maria	X		Sanna Gian Paolo	X	
Demelas Fabrizio	X		Santoni Antonio		X
Vacca Mauro	X		Peru Marcello	X	
Delogu Agostino	X		Delrio Paolo	X	
Sechi Francesco	X				
Macciocu Luigi	X		TOTALE	18	3
Pilo Giuseppe	X				
Presenti: n. 18. Assenti: n. 3: Peru A., Foddai, Santoni					

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Rag. Cuccureddu Domenico, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dr. Pietro Nurra.

Partecipa altresì la D.ssa Simonetta Pietri in qualità di Assessore Comunale esterno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento in discussione al presente punto all'O.d.G. e propone all'Assemblea la discussione in merito;

ILLUSTRA l'argomento all'o.d.g. l'Assessore al Bilancio Giuseppe Cattari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al n. 4 dell'Ordine del Giorno in data odierna;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.209 del 07.11.2013 con la quale la Giunta, in sede di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2013, per lo stesso anno propone al Consiglio la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF alla misura dello 0,80%;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 recante la disciplina della potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, di conversione del Decreto Legge del 31 agosto 2013, che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è differito al 30 novembre 2013;

VISTA la delibera di Giunta n.96 del 19.05.2006, relativa alla determinazione, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,10 punti percentuali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.18 del 26.04.2007, regolarmente esecutiva, con la quale si variava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola alla nuova misura dello 0,50% e si approvava il relativo Regolamento;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.74 del 24.12.2012 con la quale la Giunta, in sede di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2012, per lo stesso anno prevede la conferma del regime di tassazione per il tributo in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.74 del 29.06.2012, regolarmente esecutiva, con la quale si fissava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;

CONSIDERATO

- che l'articolo 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che l'articolo 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- che l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*" prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

DATO atto che, ai sensi dell'art. l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'articolo 77-bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale prevedeva la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);
- l'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, che confermava la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);

VISTO l'articolo 1, comma 11, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n.138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* convertito con modifiche in Legge 148/2011, il quale dispone che la sospensione di cui agli articoli sopra citati, non si applica, *“a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*

VISTO l'articolo 1, comma 11, del citato Decreto-Legge, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 201/2011, il quale prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Sorso, subiscono nell'anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'articolo 14 del D.L. 78/2010, dall'articolo 28, comma 7, del D.L. 201/2011 e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 5 sexies, del D.L. n.16/2012;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria non è più dovuto il pagamento dell'IRPEF e relative addizionali, dovuti fino al 2011, sui redditi fondiari degli immobili non locati, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n.23/2011;
- tali risorse affluivano nell'anno 2011 al fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali e che, pertanto, verranno corrispondentemente meno nel 2013;
- ulteriormente per effetto del disposto dell'articolo 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subirà un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

DATO ATTO inoltre che per effetto delle normative sopra riportate:

- è stata eliminata la sospensione degli aumenti dell'addizionale;
- l'aliquota massima dell'addizionale comunale IRPEF è stata fissata allo 0,80%;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- l'aliquota per il conteggio dell'acconto è quella fissata per l'anno di riferimento, se la delibera di approvazione è stata pubblicata nel sito informatico di cui al DM 31/05/2002 entro il 20 dicembre dell'anno precedente, a quella di quest'ultimo anno in caso di pubblicazione successiva a detto termine;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
- i Comuni possono differenziare le aliquote per scaglioni di reddito, utilizzando gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF secondo criteri di progressività;
- i Comuni hanno facoltà di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, inteso come limite di reddito complessivo lordo;

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, nonché la necessità di perseguire una più equa distribuzione del carico tributario comunale, altrimenti gravante in modo pressoché esclusivo sui proprietari di immobili, facendo contribuire al sostegno dell'organizzazione dei servizi comunali generali anche i

soggetti che, pur usufruendo degli stessi, altrimenti vi concorrerebbero in minor misura, si ritiene opportuno incrementare l'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF fino alla misura dello 0,80% applicando la medesima a tutti gli scaglioni di reddito;

VISTO l'articolo 11 della Legge n.383/2001 in materia di pubblicazione degli atti e l'articolo 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che dispone la trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito internet oltre a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 124/2013, che dispone che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Bilancio-Tributi-Personale;

UDITO l'intervento dell'Assessore con delega al Bilancio

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, riportati nel verbale generale di seduta e riportato, per estratto, in allegato alla presente deliberazione;

DATO atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole del Dirigente, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Esaurita la discussione sul punto all'Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto con il seguente esito:

- PRESENTI n.18; ASSENTI n.3; VOTANTI: 18; FAVOREVOLI n.15; ASTENUTI: n.3 (Sanna N., Donaggio, Peru M.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, nella misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) da applicare a tutti gli scaglioni di reddito, confermando così l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF stabilita per il 2012;
2. Di demandare agli uffici comunali la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.finanze.it, essenziale al fine dell'efficacia nonché nel sito istituzionale del Comune, da effettuarsi entro il 9 dicembre 2013 ;
3. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione 2013;
4. Di prendere atto che il gettito atteso per l'anno 2013 l'imposta in oggetto è di € 700.000,00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA, Altresì con separata votazione:

PRESENTI n.18; ASSENTI n.3; VOTANTI: 18; FAVOREVOLI n.15; ASTENUTI: n.3 (Sanna N., Donaggio, Peru M.);

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Domenico Cuccureddu

Dr. Pietro Nurra

F.TO CUCCUREDDU

(Il Presidente)

F.TO NURRA

(Il Vice Segretario Generale)

Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000

Regolarità Tecnica:

Parere favorevole

Regolarità Contabile

Parere favorevole

IL DIRIGENTE **Dr. Pietro Nurra**
F.TO NURRA

IL DIRIGENTE **Dr. Pietro Nurra**
F.TO NURRA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **04 Dicembre 2013** all'Albo Pretorio Comunale On Line al n. **789** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **04 Dicembre 2013**

Dr. Pietro Nurra

F.TO NURRA

(Il Vice Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio OnLine istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **04 Dicembre 2013** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **04 Dicembre 2013**

Dr. Pietro Nurra

F.TO NURRA

(Il Vice Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29 Novembre 2013** poiché dichiarata immediatamente (art. 134, comma 3, T.U.E.L.).

Sorso, li **04 Dicembre 2013**

Dr. Pietro Nurra

F.TO NURRA

(Il Vice Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 04 Dicembre 2013 Il Vice Segretario Generale

(Dr. Pietro Nurra)